



**Ordinanza n. 546**

**OGGETTO:** *Provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la tutela della sicurezza urbana e l'incolumità pubblica in relazione agli episodi di disordine e degrado legati all'assunzione di bevande alcoliche.*

## IL SINDACO

**Considerato che** in città si verificano con frequenza episodi di turbamento della sicurezza urbana e dell'incolumità, sia pubblica che privata, legati all'abuso di assunzione di bevande alcoliche;

**Considerato, in particolare, che:**

- ) si sono verificati casi in cui gruppi di soggetti, anche di giovane età, si sono presentati presso locali pubblici già muniti di contenitori di sostanze alcoliche e già in condizioni di ebbrezza / ubriachezza, tanto da cagionare il ricorso di taluno degli assuntori alle cure ospedaliere d'urgenza;
- ) si sono verificati casi di veri e propri "tour alcolici", durante i quali numerosi soggetti assumevano sostanze alcoliche acquistate presso i pubblici esercizi e presso gli esercizi commerciali – artigianali, allontanandosi poi dagli stessi e consumando bevande alcoliche anche in zone non di pertinenza dei medesimi pubblici esercizi;
- ) i soggetti di cui al punto precedente, giunti in città anche da fuori, a volte anche indossando magliette identiche in occasione di eventi quali gli addii al celibato/nubilato, in caso di rifiuto alla somministrazione da parte dei gestori di pubblici esercizi, potrebbero comunque acquisire in altro modo bevande alcoliche e consumarle incontrollatamente sulla pubblica via;
- ) a più riprese il Sindaco di Venezia ha adottato in Campo Santa Margherita efficaci ordinanze che andavano a contrastare i comportamenti di coloro i quali giungevano in Campo con bevande alcoliche al seguito, acquistate perlopiù presso locali della media e piccola distribuzione o acquistate direttamente in Campo presso i pubblici esercizi, esercizi commerciali ed esercizi artigianali, salvo poi consumare le medesime fuori dai luoghi di somministrazione e fuori dai plateatici dei pubblici esercizi, sottraendosi così anche al qualificato e doveroso controllo situazionale dei gestori dei locali sopra menzionati;



## IL SINDACO

- ) i soggetti di cui sopra, opportunamente sanzionati, hanno in parte desistito dal tenere comportamenti sanzionabili, ma in parte hanno tenuto tali comportamenti in giro per la città, anche nelle aree di Rialto e Cannaregio in cui è presente una certa vita notturna;
- ) anche nel centro di Mestre, ed in particolare nella zona della stazione ferroviaria e nel rione Piave in generale, non sono mancati gli episodi di turbamento della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica legati all'assunzione di bevande alcoliche da parte di soggetti stranieri, anche dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti;
- ) detti soggetti transitano e sostano per la città spesso muniti di bevande alcoliche ed assumono in maniera incontrollata tali bevande acquisendo quel quid pluris di eccitabilità foriero di risse, anche dalle gravi conseguenze in termini di lesioni personali;
- ) l'eccesso di assunzione di alcool sulla pubblica via, lontano dai pubblici esercizi, ha come conseguenza ulteriore spandimenti vescicali e stomacali incontrollati;

### Visti:

- ) l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
- ) l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- ) il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- ) la legge 18 aprile 2017 n. 48 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- ) l'articolo 7 *bis* del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- ) la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

**Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);**

## ORDINA

1. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, dalle ore 18.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, è vietata, su tutto il territorio comunale, l'assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e



## IL SINDACO

- gradazione, al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e dei relativi plateatici; in assenza di plateatico il divieto si ritiene operante oltre il raggio di metri cinque dal perimetro esterno del locale;
2. nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, dalle ore 18.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo è vietato il trasporto senza giustificato motivo di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione;
  3. l'inosservanza dei precetti di cui alla presente è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.
  4. all'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito;
  5. Onde consentirne una adeguata informazione a tutti i soggetti interessati la presente ordinanza entra in vigore alle ore 18.00 del 4 agosto 2017.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO  
Luigi Brugnaro

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Brugnaro', written over the printed name.